



Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza
Verband Schweizerischer Sicherheitsdienstleistungs-Unternehmen
Association des entreprises suisses de services de sécurité
Association of Swiss Security Service Companies

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione Agente della sicurezza negli indirizzi professionali:

- **Agente di sicurezza sorveglianza**
- **Agente di sicurezza protezione delle persone**
- **Agente di sicurezza centrali**
- **Agente di sicurezza manifestazioni**

del 7 novembre 2017

Revisioni approvate del 22 maggio 2018 | 20 marzo 2019 | 18 dicembre 2019 incluse.

Sommario

1	Disposizioni generali.....	3
1.1	Scopo dell'esame	3
1.2	Profilo professionale.....	3
1.3	Organo responsabile	4
2	Organizzazione.....	4
2.1	Composizione della commissione d'esame	4
2.2	Compiti della commissione d'esame.....	5
2.3	Svolgimento non pubblico / Vigilanza	5
3	PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE	6
3.1	Pubblicazione.....	6
3.2	Iscrizione.....	6
3.3	Ammissione.....	7
3.4	Spese.....	7
4	SVOLGIMENTO DELL'ESAME	8
4.1	Convocazione	8
4.2	Ritiro.....	8
4.3	Mancata ammissione ed esclusione	8
4.4	Sorveglianza degli esami, periti	9
4.5	Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note	9
5	ESAME	10
5.1	Parti d'esame	10
5.2	Requisiti per l'esame	11
6	VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE	11
6.1	Disposizioni generali	11
6.2	Valutazione	11
6.3	Valore delle note	11
6.4	Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale.....	12
6.5	Ripetizione	12
7	ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA.....	13
7.1	Titolo e pubblicazione.....	13
7.2	Revoca dell'attestato professionale	14
7.3	Rimedi giuridici	14
8	COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME	14
9	DISPOSIZIONI FINALI.....	15
9.1	Abrogazione del diritto previgente	15
9.2	Disposizioni transitorie.....	15
9.3	Titoli precedenti.....	15
9.4	Entrata in vigore	15
10	EMANAZIONE	15

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 (stato 01.01.2015) sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli specialisti di sicurezza lavorano in imprese di servizi di sicurezza che operano per i privati e l'economia privata. Inoltre adempiono i loro compiti in modo complementare alle autorità e alle organizzazioni di pronto intervento, e per altri gruppi di clienti. Operano in base all'ordinamento giuridico e alle principali leggi in materia di diritto civile, diritto penale e diritto del lavoro, nonché al codice di diritto processuale.

1.22 Principali competenze operative professionali

Gli specialisti di sicurezza dispongono, grazie alla formazione conseguita, di conoscenze e capacità per poter agire in modo sicuro e appropriato anche in situazioni eccezionali.

Le principali competenze operative professionali degli agenti professionali della sicurezza sono le seguenti:

- prestare i primi soccorsi in qualsiasi situazione;
- redigere correttamente segnalazioni e rapporti;
- attuare i diversi scenari d'emergenza nel proprio settore;
- elevata competenza sociale e comunicativa;
- utilizzare impianti rilevanti ai fini della sicurezza;
- utilizzare mezzi di comunicazione;
- riconoscere minacce e adottare misure adeguate;
- prestare attenzione alla protezione personale;
- osservare in tutti i casi l'imperativo della proporzionalità.

Competenze operative professionali specifiche

Agente di sicurezza sorveglianza

- a) Gli agenti professionali della sicurezza sorveglianza assicurano la sorveglianza o il controllo di edifici, vengono impiegati in attività di assistenza al pubblico come servizio di cassa, regolazione del traffico, controllo, vigilanza di cantiere e servizi d'ordine durante manifestazioni sportive, attività di pattugliamento in centri commerciali, aree ferroviarie, parchi e parcheggi nonché per controlli di persone ed effetti/bagagli. Gli agenti professionali sono generalmente disarmati.

Agente di sicurezza protezione delle persone

- b) Assicurano la protezione delle persone. Lavorano da soli o in piccoli gruppi e possono essere armati.

Agente di sicurezza centrali

- c) I compiti comprendono essenzialmente il ricevimento di segnali come allarmi, chiamate d'emergenza e segnalazioni di guasti, ma anche la videosorveglianza, e l'elaborazione e la valutazione dei segnali sulla base di istruzioni esistenti.

Agente di sicurezza manifestazioni

- d) Gli agenti professionali della sicurezza manifestazioni svolgono il loro lavoro prevalentemente durante concerti, manifestazioni all'aperto, eventi sportivi, feste e altri eventi che prevedono un servizio di ordine e sicurezza. Controllano l'accesso, guidano i flussi di visitatori, forniscono informazioni e provvedono a garantire la tranquillità e l'ordine.

1.23 Esercizio della professione

Gli agenti professionali della sicurezza esercitano la loro attività come seconda professione, poiché non esiste alcuna formazione di base che porti all'attestato federale di capacità. Nel settore vi sono impiegati a tempo parziale e a tempo pieno. Per il settore esiste un contratto collettivo di lavoro.

Le attività nei diversi indirizzi professionali fanno tutte parte dei servizi di sicurezza privati ma si differenziano nell'esecuzione. Tutte le attività sono contraddistinte dagli orari di lavoro irregolari e dal lavoro notturno e domenicale.

Il settore della sicurezza è caratterizzato da un elevato numero di aziende piccole e piccolissime e da poche grandi imprese. Molti collaboratori sono perciò formati in modo tale da poter essere impiegati per più indirizzi professionali.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Le imprese di servizi di sicurezza forniscono un contributo sostanziale alla sicurezza interna. Gli specialisti di sicurezza operano in modo tale da osservare le esigenze di protezione della natura e dell'ambiente per la salvaguardia della biodiversità facendo un uso responsabile e sostenibile dei veicoli. L'organo responsabile si impegna affinché sul luogo delle esercitazioni vengano attuate le misure di protezione dell'ambiente.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente associazione:

Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza (AISS).

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da 8 a 11 membri e nominata dal Comitato direttivo dell'organo responsabile per un periodo di quattro anni.

- 2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame;
 - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione.

3.2 Iscrizione

Entro la scadenza del termine d'iscrizione devono essere presentati all'AISS i seguenti documenti:

- a) modulo d'iscrizione compilato in ogni sua parte con indicazione della lingua d'esame e del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹;
- b) curriculum vitae;
- c) attestato o certificato di lavoro rilasciato dal datore di lavoro attuale (con indicazione del numero esatto di ore lavorative prestate e la descrizione dettagliata dei diversi ambiti di attività);
- d) copia dei diplomi, degli attestati o dei certificati di lavoro al fine di dimostrare la pratica lavorativa richiesta (esclusivamente del settore dei servizi di sicurezza);
- e) riepilogo della formazione e pratica professionale conseguita in precedenza;
- f) copie dei certificati necessari per l'ammissione;
- g) copia di un documento ufficiale con foto (fronte-retro);
- h) copia dell'estratto del casellario giudiziale.

3.21 documenti aggiuntivi al punto 3.2 per l'indirizzo professionale Protezione delle persone

- a) copia del documento BLS-AED;
- b) copia della licenza di condurre della categoria B (fronte-retro);
- c) un perfezionamento di guida riconosciuto dal CSS (autovettura corso di base, eccetto corsi 2 fasi);
- d) copia di un permesso di porto d'armi (PPA) valido per armi da fuoco da pugno. Il PPA deve essere valido fino al giorno d'esame incluso.

¹ Le basi giuridiche per questo rilevamento sono contenute nell'ordinanza sul rilevamento statistico (SR 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva su incarico dell'Ufficio federale di statistica il numero AVS che viene utilizzato per scopi puramente statistici.

3.3 Ammissione

- 3.31 All'esame è ammesso chi entro la scadenza del termine d'iscrizione:
- con attestato federale di capacità o con diploma equivalente: dimostra mediante attestati di lavoro due anni di pratica e 3200 ore di lavoro nel settore dei servizi di sicurezza per l'indirizzo professionale per cui è stata presentata l'iscrizione;
 - con certificato federale di formazione pratica: dimostra mediante attestati di lavoro quattro anni di pratica e 6400 ore di lavoro nel settore dei servizi di sicurezza per l'indirizzo professionale per cui è stata presentata l'iscrizione;
 - senza attestato del livello secondario II: dimostra mediante attestati di lavoro sei anni di pratica nel settore dei servizi di sicurezza, di cui almeno quattro anni e 6400 ore di lavoro nell'indirizzo professionale per cui è stata presentata l'iscrizione;
 - presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni (alla scadenza del termine d'iscrizione non deve risalire a oltre 3 mesi);
 - ha compiuto almeno 22 anni.

In aggiunta al punto 3.31 per l'indirizzo professionale Protezione di persone:

- dimostra 200 ore di lavoro nella protezione armata di persone;
- presenta i documenti elencati al punto 3.21.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e la presentazione entro i termini stabiliti della documentazione completa per l'iscrizione.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente. Per la decisione di non ammissione i candidati versano una tassa per la copertura dei costi amministrativi.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 15 candidati per lingua adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsuazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate, per iscritto, alla commissione d'esame al massimo 10 giorni prima dell'inizio dell'esame, all'attenzione del presidente. Quest'ultimo adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame. Le candidature incomplete o giunte oltre il termine massimo non vengono prese in considerazione e la commissione d'esame rilascia una decisione di non ammissione.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame comprende le tre materie di base e un indirizzo professionale e dura complessivamente circa 450/570 minuti.

Materia	Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
Materie di base:				
1	Conoscenze del settore	orale scritto	30 min 60 min	1
2	Diritto	orale scritto	30 min 45 min	1
3	Conoscenze sociali	orale scritto	30 min 45 min	1
Indirizzi professionali:				
Sorveglianza				
5	Conoscenze specifiche	orale scritto	30 min 60 min	1
6	Compiti pratici	pratico	120 min	3
Protezione delle persone*				
7	Conoscenze specifiche	orale scritto	30 min 60 min	1
8	Compiti pratici	pratico	240 min	3
Centrali				
9	Conoscenze specifiche	orale scritto	30 min 60 min	1
10	Compiti pratici	pratico	120 min	3
Manifestazioni				
13	Conoscenze specifiche	orale scritto	30 min 60 min	1
14	Compiti pratici	pratico	120 min	3
Totale (3 materie base + 1 indirizzo prof.)			450/570* min	7

Materie di base 1-3

In queste materie vengono trasmesse le conoscenze inerenti al settore dei servizi di sicurezza, le basi giuridiche e la competenza sociale che gli specialisti di sicurezza applicano nel contesto professionale quotidiano. Gli esami vengono sostenuti in forma scritta e orale. Indicazioni dettagliate sono riportate nelle competenze operative professionali e nei criteri per la valutazione delle prestazioni nella direttiva d'applicazione.

Indirizzi professionali

In questa parte d'esame devono essere risolte per iscritto, oralmente e come prova pratica delle situazioni operative professionali complesse inerenti all'indirizzo professionale sotto forma di compiti orientati alla pratica. Indicazioni dettagliate sono riportate nelle competenze operative professionali e nei criteri per la valutazione delle prestazioni nella direttiva d'applicazione.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**6.1 Disposizioni generali**

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se:

- a) La nota complessiva di tutte le parti d'esame non risulta inferiore al valore 4.0;
- b) entrambe le parti d'esame dell'indirizzo professionale esaminato non risultano inferiori al valore 4.0; e
- c) in non più di una delle materie di base 1-3 deve essere assegnato un valore inferiore a 4.0, ma nessuna nota deve essere inferiore a 3.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame è ammesso al prossimo esame ordinario al più presto dopo un anno.

Se non dovesse superare neppure il secondo esame, il candidato potrà essere ammesso ad un terzo ed ultimo esame al più presto trascorsi tre anni dal primo esame.

6.52 Gli esami di ripetizione si riferiscono solo a quelle parti d'esame in cui non è stata ottenuta almeno la nota 4.0.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- a) Sorveglianza
 - **Agente di sicurezza sorveglianza con attestato professionale federale**
 - **Sicherheitsfachfrau / Sicherheitsfachmann Bewachung mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Agent(e) professionnel(le) de sécurité surveillance avec brevet fédéral**
 - Per la versione inglese si usa la dicitura:
Security Specialist, Option: Building and Property Security, Federal Diploma of Higher Education
- b) Protezione di persone
 - **Agente di sicurezza protezione delle persone con attestato professionale federale**
 - **Sicherheitsfachfrau / Sicherheitsfachmann Personenschutz mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Agent(e) professionnel(le) de sécurité protection de personnes avec brevet fédéral**
 - Per la versione inglese si usa la dicitura:
Security Specialist, Option: Close Protection, Federal Diploma of Higher Education
- c) Centrali
 - **Agente di sicurezza centrali con attestato professionale federale**
 - **Sicherheitsfachfrau / Sicherheitsfachmann Zentralendienste mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Agent(e) professionnel(le) de sécurité service de centrale avec brevet fédéral**
 - Per la versione inglese si usa la dicitura:
Security Specialist, Option: Security Dispatching, Federal Diploma of Higher Education
- d) Manifestazioni
 - **Agente di sicurezza manifestazioni con attestato professionale federale**
 - **Sicherheitsfachfrau / Sicherheitsfachmann Anlässe mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Agent(e) professionnel(le) de sécurité manifestations avec brevet fédéral**
 - Per la versione inglese si usa la dicitura:
Security Specialist, Option: Event Security, Federal Diploma of Higher Education

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa, tramite il Comitato, le indennità per i membri della Commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 12 giugno 2003 sull'esame professionale per Agente professionale di sicurezza e di sorveglianza con attestato professionale federale (ASS) e di Agente professionale di protezione di persone e di beni con attestato professionale federale (APB) viene abrogato il 31.10.2018.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 12 giugno 2003 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro la fine di ottobre 2019.

9.3 Titoli precedenti

I titoli precedenti rimangono protetti. I titolari degli attestati professionali "Agente professionale di sicurezza e di sorveglianza (ASS)" e "Agente professionale di protezione di persone e di beni (APB)" sono autorizzati a portare il nuovo titolo conformemente al punto 7.12 a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento d'esame. Non viene rilasciato un nuovo attestato professionale.

9.4 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2018.

10 EMANAZIONE

Zollikofen, 12.12.2019

Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza (AISS)

sig. Armin Berchtold
Presidente AISS

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 18.12.2019

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

sig. Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore